

1) INTRODUZIONE E BREVE ANALISI DEL FENOMENO

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 16 della Legge 22 maggio 1978 n. 194 (di seguito indicata semplicemente con il termine 'Legge'), il Ministro della Giustizia è tenuto a presentare al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione della legge per quanto riguarda le questioni di competenza del suo Dicastero.

Il monitoraggio della Legge condotto dal Ministero della Giustizia rientra nel Piano statistico nazionale e consiste in realtà in due rilevazioni distinte ed indipendenti, l'una relativa alla giurisdizione penale riguardante i procedimenti in violazione delle disposizioni in materia penale della Legge, e l'altra relativa alla giurisdizione volontaria riguardante le richieste al Giudice Tutelare di autorizzazione ad interrompere la gravidanza da parte di donne minorenni ed interdette.

I dati relativi al periodo 1995 - 2002 mostrano che il fenomeno, a livello di **giurisdizione penale** ossia di repressione delle violazioni delle disposizioni penali della Legge, è di ridotte proporzioni, essendo caratterizzato da un contenuto numero di procedimenti penali iscritti presso le Procure con andamento discontinuo tendente all'aumento e, del pari, da un numero di persone coinvolte anch'esso contenuto (in media vi sono solo 2 persone per procedimento) con medesimo andamento.

Caratteristica non di poco conto, peraltro rilevata solo per il 2002, è la *marcata incidenza di stranieri* (37,7%) sul totale delle persone coinvolte; tale incidenza risulta essere piuttosto elevata, soprattutto se si pensa che gli stranieri sono solo il 2-3% dell'intera popolazione presente sul territorio italiano. Se poi si limita l'analisi ai soli delitti dolosi (artt. 18 e 19 della Legge), l'incidenza diventa decisamente notevole (67%) ed evidenzia come questi particolari reati siano commessi nella maggior parte dei casi proprio da stranieri.

I dati relativi al periodo 1989 - 2002 mostrano che il fenomeno, a livello **giurisdizione volontaria**, ossia di richieste al Giudice Tutelare di autorizzazione ad interrompere la gravidanza da parte di donne minorenni nei casi in cui sia mancato l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela su di esse (art. 12 della Legge) e da parte di donne interdette (art. 13 della Legge), è di proporzioni non trascurabili. Il numero di donne minorenni richiedenti è stato piuttosto elevato (mediamente più di 1.300 l'anno) con andamento costante, mentre invece le donne interdette richiedenti sono state al massimo 2 l'anno. Le autorizzazioni sono state concesse dal Giudice Tutelare nella quasi totalità dei casi (mediamente nel 98% dei casi).

Caratteristiche di rilievo del fenomeno sono la *lenta ma progressiva diminuzione dell'età media della minorenne* che richiede l'autorizzazione (nel biennio 2001-2002 l'età media era di circa 16 anni e 10 mesi) e, analogamente a quanto registrato per la giurisdizione penale, la *marcata incidenza delle minorenni straniere* (12,5% nel 2001 e 14,9% nel 2002) sul totale delle minorenni richiedenti.

Interessanti ed utili per possibili integrazioni normative della Legge sono le osservazioni formulate da alcuni Uffici giudiziari, soprattutto relativamente alla giurisdizione volontaria.

Relativamente all'anno 2002, non sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale. Parimenti, non sono state segnalate difficoltà interpretative della Legge da parte dei singoli uffici giudiziari; tuttavia, per ciò che riguarda la giurisdizione volontaria, questo Ministero ha potuto constatare dall'esame degli atti come vi siano orientamenti interpretativi anche del tutto opposti tra un Giudice Tutelare e l'altro (vedi par. 3.5).

Sempre relativamente alla giurisdizione volontaria, sono state segnalate alcune difficoltà di tipo applicativo della Legge (vedi ancora par. 3.5).

Per maggiori dettagli si rimanda ai paragrafi successivi, nonché alle tabelle allegate contenenti anche i dati disaggregati per singolo distretto. Si precisa che eventuali discordanze tra i dati della presente relazione e quelli della precedente sono dovute al fatto che alcuni Uffici giudiziari non rispondono in tempo utile per la pubblicazione della relazione, ma solo in seguito. Inoltre, nei casi in cui gli Uffici non abbiano risposto affatto, il dato è stato stimato tenendo conto delle eventuali risultanze relative all'intero periodo esaminato.

2) GIURISDIZIONE PENALE

2.1) Uffici interessati alla rilevazione e percentuali di risposta

Il monitoraggio in ambito penale rileva i procedimenti instaurati dall'Autorità giudiziaria, sia Uffici requirenti (Procure) che giudicanti, per violazione delle disposizioni in materia penale previste dalla Legge.

Nel prospetto di rilevazione predisposto per l'anno 2002 per le Procure, è stata inserita un'apposita voce relativa alla nazione di nascita della persona (informazione non richiesta negli anni precedenti) per valutare l'incidenza degli stranieri sul totale delle persone coinvolte. Il prospetto di rilevazione per gli uffici giudicanti è stato invece lasciato pressoché inalterato; in esso, al posto della voce relativa alla nazione di nascita, figura una voce relativa alla professione della persona, informazione che forse richiede tempi più lunghi per essere conosciuta dall'Autorità giudiziaria e che pertanto si è reputato opportuno richiedere ai soli uffici giudicanti.

Limitatamente al periodo 2000-2002, le percentuali di uffici rispondenti sono state le seguenti:

Uffici interessati	Numero uffici	Uffici rispondenti per anno di rilevazione		
		2000	2001	2002
Procure ordinarie	165	85%	95%	88%
Procure minorenni	29	76%	97%	93%
Uffici giudicanti	787	37%	51%	48%
Tot.	981			

Il tasso di risposta è stato elevato per le Procure ed alquanto ridotto per gli uffici giudicanti. In ogni caso si deve tenere conto del fatto che, considerato anche il ristretto margine temporale concesso per la trasmissione dei prospetti, alcuni uffici comunicano le informazioni solo dopo la fine del mese di Febbraio, ossia in tempo non utile per la stesura della relazione annuale.

Le percentuali di risposta riportate nella tabella sono pertanto aggiornate alla data della presente relazione.

2.2) Procedimenti penali iscritti presso le Procure

Nel periodo 1995-2002 il numero di procedimenti penali contro noti ed ignoti iscritti presso le Procure presenta un andamento discontinuo tendente all'aumento. Il numero medio annuo di procedimenti a livello nazionale, di poco superiore alle 100 unità (di questi solo il 3-4% è contro ignoti), evidenzia che il fenomeno è di ridotte proporzioni:

AREA GEOGRAFICA.	NUMERO DI PROCEDIMENTI PENALI ISCRITTI PRESSO LE PROCURE							
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
NORD	41,7%	47,5%	43,2%	39,5%	40,9%	38,9%	29,0%	40,0%
CENTRO	22,6%	20,8%	13,7%	16,0%	12,5%	19,0%	29,0%	23,8%
SUD	25,0%	20,0%	24,2%	37,8%	38,6%	31,7%	27,4%	26,2%
ISOLE	10,7%	11,7%	18,9%	6,7%	8,0%	10,3%	14,5%	10,0%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ.	84	120	95	119	88	126	124	130

La distribuzione percentuale dei procedimenti per area geografica ha avuto un andamento abbastanza discontinuo nel tempo; l'area maggiormente interessata è stata comunque sempre il Nord.

I procedimenti sono concentrati in modo pressoché esclusivo presso le Procure ordinarie, in quanto le Procure per i minorenni hanno quasi sempre comunicato di non avere alcun procedimento in oggetto.

Per ogni procedimento viene rilevato sia il numero di persone globalmente coinvolte, sia il numero di persone alle quali siano stati contestati specifici articoli della Legge contenenti disposizioni di tipo penale. Tali articoli sono stati classificati nel modo seguente:

- art. 17 (interruzione provocata per colpa)
- art. 18 (interruzione provocata senza il consenso della donna o a seguito di lesioni di tipo doloso)
- art. 19 (interruzione volontaria operata senza osservare le disposizioni prescritte dalla Legge, ossia aborto clandestino)
- art. 21 (divulgazione di notizie idonee a rivelare l'identità della donna che ha fatto ricorso alle procedure od interventi previsti dalla Legge)
- altre disposizioni penali della Legge
- eventuali reati connessi

In particolare, per ciò che riguarda i procedimenti iscritti presso le Procure per i delitti previsti dall'art. 19 della Legge (aborto clandestino), abbiamo la seguente tabella:

	Numero di procedimenti iscritti in cui è stato contestato all'art. 19							
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
TOT. NAZ.	26	36	30	44	18	37	39	34
% su proc. tot.	31%	30%	32%	37%	20%	29%	31%	26%

2.3) Persone coinvolte nei procedimenti penali iscritti presso le Procure

Numero delle persone coinvolte

Analogamente al numero di procedimenti, nel periodo 1995-2002, anche il numero delle persone coinvolte (indagati e/o imputati) presenta un andamento discontinuo tendente all'aumento:

AREA GEOGRAFICA.	NUMERO DI PERSONE COINVOLTE NEI PROCEDIMENTI ISCRITTI IN PROCURA							
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
NORD	37,9%	38,1%	39,0%	34,2%	26,0%	30,2%	15,3%	36,2%
CENTRO	19,3%	23,2%	6,7%	11,4%	40,1%	28,3%	31,0%	28,6%
SUD	33,1%	27,8%	44,3%	42,0%	27,1%	34,5%	41,3%	28,1%
ISOLE	9,7%	10,8%	10,0%	12,4%	6,8%	7,0%	12,5%	7,1%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ.	145	194	210	193	177	253	281	210


Il numero medio di persone coinvolte in un anno a livello nazionale è di poco superiore alle 200.

E' importante precisare che, durante la fase delle indagini preliminari svolte dalla Procura, il numero di persone coinvolte in un dato procedimento può aumentare; tale numero viene pertanto aggiornato ogni anno sulla base delle informazioni raccolte mediante il prospetto di rilevazione. Poiché di norma la durata delle indagini preliminari non può superare i 18 mesi, il numero delle persone coinvolte relativo agli ultimi 2 anni della serie storica si deve considerare provvisorio.

A questo si deve aggiungere anche il fatto che alcuni dei procedimenti contro ignoti (per questi procedimenti è ignoto sia il numero delle persone coinvolte che la loro identità) possono trasformarsi in procedimenti contro noti quando viene conosciuta l'identità delle persone che hanno commesso il reato e, conseguentemente, ne diviene noto anche il numero.

L'andamento del fenomeno, sempre per ciò che riguarda le violazioni delle disposizioni penali previste dalla Legge, è forse rappresentato non tanto dal numero dei procedimenti iscritti nei vari anni presso le Procure, quanto, più precisamente, dal numero di persone coinvolte in tali procedimenti. Graficamente abbiamo:

Persone coinvolte nei procedimenti iscritti in Procura



Numero medio di persone per procedimento

Il numero medio di persone per procedimento presenta invece un andamento pressoché costante nel periodo esaminato:

Numero medio di persone per procedimento							
1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
1,8	1,7	2,3	1,7	2,2	2,1	2,3	1,7

Il ristretto numero medio di persone per procedimento indica che, in linea generale, le persone che commettono i reati previsti dalla Legge hanno una bassa propensione ad associarsi. Anche effettuando l'analisi separatamente per reati colposi e dolosi, considerando tali, rispettivamente, l'art. 17, e gli artt. 18 e 19 della Legge, non si nota nessuna differenza di rilievo tra i due valori medi ottenuti.

Tuttavia sono da segnalare alcuni maxi-procedimenti (dato il fenomeno allo studio si potrebbero considerare tali i procedimenti aventi un numero di persone superiore o uguale ad 8), in genere a carico di cittadini Italiani, che pur essendo in piccolo numero, mediamente solo 2 all'anno, riguardano una quota consistente di persone rispetto al totale. Ad esempio, nel triennio 1999-2001 e limitatamente ai delitti dolosi di cui agli artt. 18 e 19, la quota era di circa il 36% del totale delle persone coinvolte negli stessi tipi di delitti (nel 2002 si è avuto un solo maxi procedimento di piccole dimensioni).

E' pertanto indubbio che, se da un lato la tendenza all'associazione è in genere molto scarsa, dall'altro esistono casi particolari in cui tale tendenza è forte e significativa. Ad esempio, sempre nel triennio 1999-2001, il numero medio di persone coinvolte nei maxi-procedimenti è stato di circa 25, valore che evidenzia l'esistenza di vere e proprie associazioni finalizzate a praticare interruzioni di gravidanza di tipo illegale.

Reati commessi

Per ciò che riguarda l'analisi dei reati contestati in Procura la cui classificazione è stata accennata al par. 2.2., rapportando il numero di persone cui è stato contestato il reato in questione sul totale delle persone (la somma delle percentuali è pertanto $\geq 100\%$ poiché ad una persona possono essere stati contestati uno o più reati) si è avuto:

Reati contestati	Numero di persone cui sono stati contestati i reati in esame su totale delle persone							
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
art. 17	50,3%	20,1%	26,7%	20,7%	16,4%	26,4%	28,1%	46,2%
art. 18	18,6%	40,7%	21,0%	27,5%	32,8%	36,0%	30,6%	26,7%
art. 19	24,8%	29,9%	47,6%	34,7%	42,4%	21,7%	25,6%	25,2%
art. 21	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
altri artt. (*)	2,1%	2,1%	3,3%	17,1%	11,9%	14,3%	16,7%	2,4%
Reati connessi	9,7%	25,8%	21,0%	13,5%	41,8%	35,3%	19,9%	26,7%
TOT. NAZ.	145	194	210	193	177	258	281	210

(*) altre disposizioni penali della L. 194

Ad esempio, nel 1995 a circa la metà (50,3%) delle persone coinvolte nei procedimenti iscritti in Procura (145) è stato contestato l'art. 17 della Legge (73 persone).

L'andamento delle percentuali nel periodo esaminato è molto discontinuo, anche a causa del ristretto numero di persone coinvolte, e non consentirebbe di formulare concetti di tipo generale. Tuttavia, effettuando una media ponderata delle percentuali per singolo reato con riferimento all'intero periodo esaminato, abbiamo:

Reati contestati	Num. pers. su tot. pers.
	1995-2002
art. 17	28,8%
art. 18	29,7%
art. 19	31,0%
art. 21	0,2%
altri artt. (*)	9,4%
Reati connessi	24,6%

da cui si vede come, in definitiva, le persone tendano a violare gli artt. 17, 18 e 19 approssimativamente in eguale misura, quasi nessuna l'art. 21 e solo alcune gli altri articoli della Legge; non trascurabile, inoltre, è la quota delle persone che commettono anche altri reati in qualche modo connessi ai precedenti.

Nazione di nascita delle persone

Come detto nel par. 2.1, nel prospetto di rilevazione predisposto per l'anno 2002 per le Procure è stata inserita un'apposita voce relativa alla nazione di nascita della persona (informazione non richiesta negli anni precedenti), per valutare l'incidenza degli stranieri sul totale delle persone coinvolte:

Nazione di nascita delle persone coinvolte				
2002				
	per tutti i reati della L 194/78		solo per gli artt. 18 e 19	
Non rilevato (1)	16,7%		15,7%	
ITALIA	62,3%		33,0%	
UE (2)		1,7%		3,3%
ALBANIA		11,4%		20,9%
NIGERIA		13,1%		22,0%
ALTRO	37,7%	11,4%	67,0%	20,9%
TOT. NAZ.	100,0%		100,0%	
n° pers. tot.	210		108	

(1) si ipotizza che i dati non rilevati abbiano la stessa distribuzione di quelli rilevati

(2) Unione Europea esclusa Italia + Svizzera e Norvegia

Come si vede dalla tabella tale incidenza è piuttosto elevata (37,7%; spiccano gli stranieri nati in Albania e in Nigeria), soprattutto se si pensa che gli stranieri sono solo il 2-3% dell'intera popolazione presente sul territorio italiano. Se poi si limita l'analisi ai soli delitti dolosi (artt. 18 e 19 della Legge), l'incidenza diventa decisamente notevole (67,0%) ed evidenzia come questi particolari reati siano commessi nella maggior parte dei casi proprio da stranieri.

Ci si attende che il fenomeno, sotto questo particolare aspetto, assuma proporzioni sempre più preoccupanti, in quanto, come è noto, l'incidenza degli stranieri sul totale della popolazione è in continua crescita.

2.4) Procedimenti penali presso gli Uffici giudicanti e persone coinvolte

Procedimenti definiti con provvedimento definitivo e persone coinvolte

La bassa percentuale di Uffici giudicanti rispondenti (vedi par. 2.1) non compromette la significatività della rilevazione in ambito penale presso questi uffici. Infatti, se da un lato di

quelli rispondenti (nel 2002 erano il 48%) solo pochi comunicano di avere trattato procedimenti di cui alla Legge, confermando quindi le ridotte proporzioni del fenomeno già ben visibili presso le Procure, dall'altro si può ragionevolmente presumere che, con grande probabilità, gli uffici giudicanti non rispondenti non abbiano trattato procedimenti in questione.

I dati rilevati presso gli Uffici giudicanti relativi ai procedimenti definiti con provvedimento definitivo e al relativo numero di persone coinvolte si possono così sintetizzare:

	NUMERO DI PROCEDIMENTI DEFINITI DAGLI UFFICI GIUDICANTI E PROVVEDIMENTI DEFINITIVI PER NUMERO DI PERSONE (*) (in %)							
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
PROC. DEFINITI	81	66	70	78	71	71	87	107
PERSONE	127	112	102	109	114	165	133	178
DECR. DI ARCH.	55%	63%	67%	72%	51%	50%	68%	77%
ASSOLUZ. IRR.	6%	15%	10%	10%	22%	7%	5%	5%
SENT. DI PRESCR.	0%	2%	0%	2%	16%	18%	7%	5%
COND. IRR.	39%	20%	23%	16%	11%	25%	20%	13%
TOT.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

(*) indagati e/o imputati

L'elevata percentuale relativa alle persone destinatarie di decreto di archiviazione (in media il 63%) rispetto alle altre tre modalità (in media il 9% per l'assoluzione, il 7% per le sentenze di prescrizione ed il 21% per la condanna) non sembra essere propria solo del fenomeno in questione, ma anche e più in generale di altri fenomeni su cui il Ministero effettua periodicamente alcuni monitoraggi. Se infatti si considerano come provvedimenti definitivi i decreti di archiviazione, le assoluzioni, le sentenze di prescrizione e le condanne passate in giudicato (nella tabella "Irr." sta per irrevocabili), si ha che per circa 6-7 persone su 10 vi è il decreto di archiviazione (sono escluse ovviamente dal computo le persone relative ai procedimenti contro ignoti).

Questa elevata percentuale è verosimilmente dovuta, da un lato, all'infondatezza di molte notizie di reato (o ad altre cause previste dal codice) e alla probabile fisiologica difficoltà di ricercare obiettivi elementi di imputazione durante la fase delle indagini preliminari (sempre se ve ne siano), e, dall'altro, alla lentezza dei processi presso gli uffici giudicanti che fa sì che un numero di imputati sempre maggiore rimanga in attesa di giudizio (da cui segue che il numero di sentenze è inferiore a quanto sarebbe normale aspettarsi).

Professione delle persone coinvolte nei procedimenti trattati

Come accennato nel par. 2.1, nel prospetto di rilevazione degli uffici giudicanti è presente anche una voce relativa alla professione della persona coinvolta. L'informazione non è stata più richiesta anche alle Procure come si faceva negli anni passati, in quanto l'esperienza ha mostrato che questa variabile richiede solitamente tempi più lunghi per essere conosciuta dall'Autorità giudiziaria, infatti in molti casi le Procure comunicavano di non disporre del dato.

I dati raccolti per il periodo 1995 - 2002 e relativi ai procedimenti trattati (ossia pendenti alla fine dell'anno e definiti nell'anno) dagli uffici giudicanti sono stati i seguenti:

Tipo di professione	Professione delle persone coinvolte nei procedimenti trattati dagli uffici giudicanti							
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
MEDICO	---	40%	37%	29%	32%	32%	21%	18%
PARAMEDICO (*)	---	4%	5%	2%	2%	2%	2%	1%
ALTRO	---	29%	30%	36%	34%	36%	41%	41%
Non rilevato	---	27%	28%	33%	32%	30%	36%	40%
TOT.	---	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

(*) *Personale che svolge attività di tipo sanitario per le quali non è richiesto il titolo di medico (è escluso, ad es., il personale amministrativo delle strutture sanitarie che rientra invece nella voce "Altro")*

La percentuale del "non rilevato" pone alcuni problemi circa la stima delle percentuali effettive delle categorie medico, paramedico e altro, in quanto non sembra corretto ripartirla in modo uniforme nelle altre come sembrerebbe logico a prima vista. Se la professione della persona è quella del medico o paramedico, se essa presta servizio presso una qualche struttura pubblica o privata (come è probabile), durante le fasi delle indagini preliminari e dibattimentali, tale informazione dovrebbe alla fine risultare da qualche documento amministrativo della struttura stessa. Al contrario se la persona non è né medico né paramedico, la professione potrebbe essere di più difficile determinazione. Si potrebbe quindi dedurre, sia pure in modo approssimativo, che le percentuali effettive delle categorie "medico" e "paramedico" siano solo di poco superiori a quelle indicate nella tabella, mentre la percentuale della categoria "altro" sia quella indicata sommata a gran parte della percentuale del "non rilevato".

Il riferimento all'anno di rilevazione è poco significativo nel caso in cui si volesse operare un confronto delle percentuali tra i vari anni circa l'eventuale evoluzione del fenomeno sotto questo particolare aspetto. Il dato dovrebbe essere infatti rilevato non tanto presso gli Uffici giudicanti, quanto nel momento in cui il procedimento viene iscritto in Procura (questo, come sopra accennato, non viene fatto perché si avrebbe un percentuale di mancate risposte ancora più elevata), ossia nel momento più vicino all'istante in cui viene commesso il reato.

La tabella dà comunque un'idea della situazione e mostra come il numero di persone (in %) che esercitano la professione di medico e paramedico è decrescente a fronte di un aumento delle persone che esercitano altre professioni.

2.5) Osservazioni degli Uffici giudiziari

Poche sono state le osservazioni degli uffici giudiziari in ambito penale. Anche per l'anno 2002, come per il 2001, non sono state segnalate difficoltà interpretative e/o applicative della Legge, né sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale.

Come detto nel par. 2.3, una parte significativa (37,7%) delle persone coinvolte nei procedimenti penali iscritti presso le Procure è costituita da stranieri; limitando l'analisi ai soli delitti dolosi (artt. 18 e 19 della Legge), tale incidenza assume connotati decisamente preoccupanti (67,0%) ed evidenzia come questi particolari reati siano commessi nella maggior parte dei casi proprio da stranieri.

A questo proposito, secondo alcuni Procuratori una parte degli stranieri coinvolti non è a conoscenza dei meccanismi amministrativo-sanitari e penali della Legge. Per ovviare almeno in parte a questa carenza informativa, essi propongono di adeguare i consultori pubblici

(istituiti dalla Legge 405/75) in relazione al loro attuale bacino di utenza, ormai cambiato dal '75 anche a causa del rilevante fenomeno dell'immigrazione.

La restante parte degli stranieri, operante in ambienti di per sé malavitosi, violerebbe intenzionalmente la legge penale in senso lato ed in particolare l'art. 19 della Legge, istigando e favorendo l'aborto clandestino. Questo si verificherebbe in prevalenza nell'ambiente della prostituzione per eliminare gravidanze indesiderate, e le investigazioni, anche a causa delle condizioni di assoggettamento e di omertà proprie di questo tipo di ambiente, risultano spesso difficoltose.

Altri Procuratori, pur avendo comunicato che nessun procedimento penale è sopravvenuto presso il proprio Ufficio, affermano tuttavia che vi sono certamente aborti clandestini nell'ambito del territorio di propria competenza, ma che tali aborti rimangono nascosti, anche perché gran parte delle forze di Pubblica Sicurezza è impegnata su altri fronti investigativi, quali ad esempio quello della criminalità organizzata.

3) GIURISDIZIONE VOLONTARIA

3.1) Uffici interessati alla rilevazione e percentuali di risposta

Il monitoraggio relativo alla giurisdizione volontaria rileva il numero di richieste al Giudice Tutelare di autorizzazione ad interrompere la gravidanza da parte di donne minorenni nei casi in cui sia mancato l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela su di esse (art. 12 della Legge) e da parte di donne interdette (art. 13 della Legge). Oltre al numero di richieste, vengono rilevate le seguenti variabili: età e luogo di nascita della donna, persona eventualmente consultata dalla donna e motivi di non consultazione, motivi adottati dalla donna ad interrompere la gravidanza, autorizzazione o non del giudice.

Mentre i dati relativi alla giurisdizione penale sono rilevati mediante un apposito prospetto da compilarli a cura dell'ufficio, quelli relativi alla giurisdizione volontaria vengono estratti direttamente dal Ministero dalle copie dei provvedimenti emessi dal Giudice Tutelare in merito alla richiesta della donna.

Le percentuali di risposta degli uffici dei Giudici tutelari relative al periodo 2000-2002 sono state elevate, considerato anche il fatto che in genere presso gli uffici non rispondenti non pervengono richieste:

Uffici interessati	Numero uffici	Uffici rispondenti per anno di rilevazione		
		2000	2001	2002
Giudici Tutelari	370	77%	90%	77%

Come per la giurisdizione penale, anche qui le percentuali riportate nella tabella sono aggiornate alla data della presente relazione.

3.2) Cenni sulla procedura per ottenere l'autorizzazione ad interrompere la gravidanza

La Legge prevede che la donna in grado di esercitare autonomamente i propri diritti (ossia maggiorenne e non interdetta) possa rivolgersi ad un consultorio di cui alla L. 405/75 o ad una struttura socio-sanitaria abilitata dalla Regione o ad un medico di fiducia per richiedere l'autorizzazione ad interrompere la gravidanza (art. 4 della Legge).

Il consultorio e la struttura, oltre a dover effettuare i necessari accertamenti medici, hanno il compito di individuare insieme alla donna le possibili soluzioni per rimuovere le cause che la porterebbero ad interrompere la gravidanza (art. 5). Analogamente, il medico di fiducia, oltre ad effettuare anch'egli i necessari accertamenti medici, informa la donna sui suoi diritti e sugli interventi di carattere socio-sanitario cui può fare ricorso.

Se il consultorio, la struttura o il medico di fiducia riscontrano l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilasciano immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza mediante il quale essa può recarsi subito ad una delle sedi autorizzate per praticare l'intervento. Se tali condizioni non sussistono, la donna è invitata a soprassedere 7 giorni, trascorsi i quali può recarsi in tali sedi.

I motivi che la donna può addurre per richiedere l'autorizzazione ad interrompere la gravidanza entro i primi 90 giorni dal concepimento sono indicati nell'art. 4 e prevedono un'ampia gamma di possibilità (pericolo per la salute fisica e psichica, precarie condizioni socio-economiche,...). Al contrario, la possibilità di interrompere la gravidanza dopo i primi

90 giorni è concessa alla donna solo in alcuni casi tassativamente indicati dall'art. 6 (grave pericolo per la vita della donna e processi patologici accertati della donna o del nascituro).

La Legge prevede che anche la donna minorenni (artt. 1 e 12) possa richiedere l'autorizzazione ad interrompere la gravidanza. In questo caso, tuttavia, non potendo esercitare autonomamente i propri diritti, la minorenne deve richiedere innanzitutto l'assenso alle persone che esercitano su di essa la potestà o la tutela, assenso che costituisce condizione necessaria per poi rivolgersi ad una delle strutture di cui all'art. 4 ed effettuare eventualmente l'interruzione.

Se l'assenso viene negato o le persone che esercitano la potestà o la tutela esprimono pareri tra loro difforni o se vi sono seri motivi che sconsigliano la loro consultazione, la minorenne si può rivolgere direttamente ad una delle strutture di cui all'art. 4, le quali, effettuati i necessari compiti ed accertamenti medici, trasmettono al Giudice Tutelare competente sul territorio nel cui ambito esse operano, una relazione corredata dal proprio parere entro 7 giorni dalla richiesta della minorenne. Il giudice, entro 5 giorni dalla ricezione della relazione, una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la correttezza delle procedure prescritti dalla Legge, "sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere l'interruzione di gravidanza" (art. 12).

I motivi che la minorenne può addurre per richiedere l'interruzione di gravidanza entro i primi 90 giorni o successivamente ai 90 giorni sono identici a quelli adducibili dalla donna maggiorenne, con la particolarità che, nel caso in cui la struttura accerti l'esistenza di una delle condizioni indicate dall'art. 6, non è necessario l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela.

Se la donna è interdetta per infermità di mente (art. 13), la richiesta può essere presentata ad una delle strutture di cui all'art. 4 sia dalla donna che dal tutore o dal marito non tutore. Se la richiesta è stata presentata dalla donna o dal marito non tutore deve essere sentito anche il tutore; se la richiesta è stata presentata dal tutore o dal marito non tutore deve essere confermata dalla donna. Come nel caso della donna minorenni, la struttura trasmette al Giudice Tutelare una relazione entro 7 giorni dalla richiesta ed il giudice, sentiti eventualmente gli interessati, decide entro 5 giorni con atto non soggetto a reclamo.

Il monitoraggio in questione si limita quindi a rilevare, da un lato, **tutte le richieste relative alle donne interdette** che, per ottenere l'autorizzazione ad interrompere la gravidanza, devono sempre e comunque rivolgersi (direttamente o indirettamente) al Giudice Tutelare, e, dall'altro, **le richieste delle donne minorenni che si rivolgono al Giudice Tutelare** non avendo potuto ottenere per vari motivi l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela.

3.3) Richieste relative a donne interdette (art. 13)

Nel periodo 1989 – 2002, non vi è stata quasi nessuna richiesta al Giudice Tutelare relativa a donne interdette, come si vede dalla seguente tabella riepilogativa:

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 13 (DONNE INTERDETTE)								
	1989	1991	1993	1995	1997	1999	2001	2002
TOT. NAZ.	0	1	0	0	0	1	1	1

che mostra come, da questo particolare punto di vista, il fenomeno sia praticamente inesistente.